



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. Prot. n. /I

delibera n. 785 /2023

Il Consiglio nella seduta del **30.05.2023**, composto come da verbale in pari data;

sentito il relatore Consigliere **S. DE MATTEIS**;

richiamata la propria Risoluzione n. 05 del 06.12.2022, rubricata: “Anno 2023 (primo semestre) - Criteri e linee guida per l’organizzazione ed il funzionamento delle Corti di Giustizia Tributaria”;

richiamato e confermato tutto quanto riportato nelle premesse della delibera n 1719/2022, di approvazione della anzidetta Risoluzione;

vista la legge 31 agosto 2022, n. 130 e le novità da essa introdotte in ordine in particolare in riferimento:

- a) ai soggetti che esercitano la giurisdizione tributaria,
- b) alle regole per la composizione delle sezioni e dei collegi, conseguenti alla loro diversa organizzazione ed alla presenza di magistrati di carriera unitamente ai giudici onorari,
- c) alla introduzione della figura del giudice monocratico,
- d) alle conseguenti diverse regole per l’assegnazione dei ricorsi ai relatori,
- e) alla possibile immissione in servizio dei magistrati tributari professionali che abbiano esercitato la prevista opzione dalle magistrature di provenienza o assunti per concorso, ai sensi della legge 31 agosto 2022, n. 130 ed all’obbligo, per questi ultimi, dello svolgimento preventivo del periodo di tirocinio;
- f) che a partire dai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato dal 1° settembre 2023: le udienze tenute dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica, e quelle di cui agli articoli 47, comma 2, e 52, comma 3, del decreto legislativo n. 546 del 1992 si svolgono esclusivamente a distanza e viene modificata la modalità di richiesta per la tenuta a distanza delle pubbliche udienze collegiali;

tenuto conto che l’entrata in vigore della legge 31 agosto 2022, n. 130 ha comportato la necessità di intervenire anche sulle indicazioni per la predisposizione dei “*Piani di gestione*”;

considerato che all’esito dell’”INTERPELLO PER IL DEFINITIVO TRANSITO NELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA DEI MAGISTRATI ORDINARI, AMMINISTRATIVI, CONTABILI E MILITARI”, bandito con delibera n. 1559/2022, e in previsione della loro assunzione del servizio presso le sedi di assegnazione, occorre provvedere a disciplinarne le modalità di inserimento nei collegi giudicanti ed il carico esigibile di riferimento;

tenuto conto che per l’individuazione di posti vacanti disponibili al predetto interpello è stata data rilevanza a quelle sedi giudiziarie nelle quali risultasse presente contenzioso da affidare a magistrati tributari ivi assegnabili e, contemporaneamente, ai giudici onorari ancora in servizio presso di essa,



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

sulla base dei carichi di lavoro mediamente attribuibili, individuati per ognuna di tali categorie e definiti, limitatamente a questa fase di prima attuazione della riforma, in **245 ricorsi per anno per i magistrati professionali**; in **80 ricorsi per anno per i componenti delle Corte di giustizia tributaria di secondo grado** e in **90 ricorsi per anno per i componenti delle Corte di giustizia tributaria di primo grado**;

ritenuto che, atteso quanto sopra, sia necessario procedere ad impartire ai Presidenti delle Corti di Giustizia Tributaria le necessarie disposizioni attuative delle novità richiamate, in relazione al **secondo semestre del 2023** e ad integrazione o modifica di quanto già disposto per il primo semestre;

DELIBERA

di approvare la seguente Risoluzione.;

RISOLUZIONE N. 2 del 30 MAGGIO 2023

Anno 2023 (secondo semestre) - Criteri e linee guida per l'organizzazione ed il funzionamento delle Corti di Giustizia Tributaria.

Premessa

La legge 31 agosto 2022, n. 130 ha modificato la composizione della giurisdizione tributaria, la quale, a decorrere dalla sua entrata in vigore, è esercitata dai magistrati tributari e dai giudici tributari nominati presso le Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado, presenti nel ruolo unico nazionale di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data del 1° gennaio 2022.

La presente Risoluzione viene adottata con effetto dal 1 luglio 2023.

L'art. 24 del D.Lgs 545/92 attribuisce al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, il compito, tra gli altri indicati, di fissare i criteri per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti, nonché quello di stabilire i criteri per la ripartizione dei ricorsi alle sezioni, di deliberare su ogni altro provvedimento riguardante i componenti delle Corti di Giustizia Tributaria e di disporre sulle applicazioni di questi presso altra sede.

L'art. 6 dello stesso decreto legislativo dispone:

- che il Presidente di ciascuna Corte di giustizia tributaria, all'inizio di ogni anno, stabilisce con proprio decreto la composizione delle sezioni in base ai criteri fissati dal Consiglio di Presidenza, per assicurare l'avvicendamento dei componenti tra le stesse;
- che il Presidente di ciascuna sezione, all'inizio di ogni anno stabilisce il calendario delle udienze e la composizione dei collegi giudicanti, in base ai criteri stabiliti dal Consiglio di Presidenza, ed



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

avendo cura per quest'ultima di rispettare il periodo di vigenza fissato dal Presidente della Commissione.

L'art. 3 bis, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, prevede che i **Presidenti di sezione, i vice Presidenti e i componenti delle Corti di Giustizia Tributaria di primo grado e di secondo grado non possono essere assegnati alla stessa sezione della medesima Corte di giustizia tributaria per più di cinque anni consecutivi.**

L'art. 2 del D.Lgs 545/92 dispone che i Presidenti delle Corti di Giustizia Tributaria durano in carica quattro anni, eventualmente rinnovabili per pari periodo una volta sola previa valutazione positiva del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria dell'attività svolta, e che decorsi otto anni di permanenza nella medesima sede vengono riassegnati, a richiesta, salvo tramutamento all'esercizio di analoghe o diverse funzioni, all'incarico di presidente di sezione nella sede giudiziaria a cui era preposto ovvero in quella di precedente provenienza;

L'art. 14 del Decreto Min. Economia e Finanze 23 dicembre 2013, n. 163 - “Regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario”, ha introdotto il “Fascicolo Informatico”, stabilendo che:

“1. La segreteria della Corte di giustizia tributaria forma il fascicolo informatico ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con le modalità tecnico-operative stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3, inserendovi anche le attestazioni rilasciate dal S.I.Gi.T ed ogni altro atto e documento informatico acquisito dal S.I.Gi.T.

2. Il fascicolo informatico contiene anche le copie informatiche degli atti e dei documenti cartacei prodotti e acquisiti ai sensi dell'articolo 12.

3. Il fascicolo informatico sostituisce il fascicolo d'Ufficio di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, a condizione che contenga anche tutti gli atti e documenti cartacei prodotti e acquisiti ai sensi dell'articolo 12.

4. Il fascicolo informatico consente ai giudici tributari e agli altri soggetti abilitati al S.I.Gi.T. di cui all'articolo 3, comma 2, la diretta consultazione dello stesso, ed esonera le segreterie delle Corti di Giustizia Tributaria dal produrre e rilasciare copie su supporto cartaceo degli atti e dei documenti informatici ivi contenuti ai soggetti abilitati alla consultazione.

Il Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Economia e delle Finanze 06/11/2020 n. RR44 ha reso operativo in tutte le Corti di Giustizia Tributaria l'applicativo del Processo Tributario Telematico necessario alla predisposizione informatica da parte dei componenti dei collegi giudicanti dei provvedimenti giurisdizionali adottati al termine delle udienze, alla loro sottoscrizione con firma digitale ed alla trasmissione telematica;

Il Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11/11/2020 n. RR46 ha stabilito le regole tecnico-operative per la tenuta delle **udienze pubbliche o camerali a distanza (UAD) e le stesse, dalla entrata in vigore dell'art. 16, comma 4, della Legge 17 dicembre 2018, n. 136 integrano modalità ordinarie di svolgimento delle udienze da disporsi a séguito di apposita istanza delle parti; sulla base dei criteri generali stabiliti dai Presidenti delle Corti di**



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Giustizia Tributaria, i Presidenti delle sezioni provvedono a definire le controversie per le quali viene ammesso lo svolgimento da remoto e l'Ufficio di segreteria è autorizzato a darne comunicazione alle parti;

La legge 31 agosto 2022, n. 130 ha modificato le regole per la tenuta delle udienze a distanza nel senso di prevedere che, **a partire dal mese di settembre 2023:**

- a) le pubbliche udienze collegiali si tengono a distanza se la richiesta è formulata da tutte le parti costituite nel processo, trovando altrimenti applicazione la disciplina dell'udienza da tenere presso la sede delle Corti di giustizia tributaria contenuta nell'articolo 34 del decreto legislativo n. 546 del 1992.
- b) le udienze tenute dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica, e quelle di cui agli articoli 47, comma 2, e 52, comma 3, del decreto legislativo n. 546 del 1992 si svolgono esclusivamente a distanza, fatta salva la possibilità per ciascuna delle parti di richiedere nel ricorso, nel primo atto difensivo o nell'appello, per comprovate ragioni, la partecipazione congiunta all'udienza del difensore, dell'Ufficio e dei giudici presso la sede della Corte di giustizia tributaria.
- c) per le udienze in camera di consiglio, rimane impregiudicata la facoltà da parte del collegio di scegliere la modalità di svolgimento delle stesse.

La Risoluzione n. 4 approvata dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria nella seduta **del 17 luglio 2018**, ha stabilito i “*Criteri per la applicazione temporanea in via esclusiva dei magistrati tributari in esubero, rispetto al DM 11 aprile 2008, presso Corti di Giustizia Tributaria diverse da quella di organica appartenenza*”, al fine di dare piena attuazione alla composizione organica delle Corti di Giustizia Tributaria come definita dal Decreto del Ministro delle Finanze 11 aprile 2008 (Pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" del 25 ottobre 2008 n. 251 - *Determinazione del numero delle sezioni e degli organici delle Corti di Giustizia Tributaria di secondo grado e di primo grado, ai sensi dell'articolo 1, comma 353, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*) e di consentire ai Presidenti e Vice Presidenti di sezione di svolgere le funzioni attinenti la propria carica anche se in esubero rispetto al numero di sezioni che devono essere attive nelle sedi di appartenenza da concorso.

La Risoluzione n. 1 del 19/01/2016, in esecuzione delle disposizioni introdotte con l'art. 11, comma 1, lett. e) del D.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, ha introdotto alcune misure di semplificazione degli adempimenti amministrativi conseguenti alla nomina di giudici tributari vincitori di procedure concorsuali; con esse è stato stabilito che, ad eccezione dei giudici di prima nomina, gli altri vincitori di procedure concorsuali non prestino giuramento, ma vengano immessi nelle funzioni a mezzo di apposito verbale, il quale dovrà essere trasmesso al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria unitamente alla dichiarazione della assenza di cause di incompatibilità;

La Risoluzione n. 4 del 06 dicembre 2022, sostitutiva della analoga Risoluzione n. 3 del 14/12/2021 definisce il carico massimo esigibile per ciascun componente di Corte di giustizia tributaria e individua l'organico necessario ad ogni Corte di giustizia tributaria affinché sia annualmente raggiungibile l'obiettivo minimo dello smaltimento degli affari sopravvenuti e di una percentuale aggiuntiva di essi idonea ad assicurare un comportamento virtuoso, tenuto conto della reale dotazione



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

organica e della quantità percentuale dei ricorsi pendenti rispetto alle sopravvenienze, con particolare attenzione a quelli più risalenti; i parametri sopra indicati (carico esigibile massimo e rendimento minimo) fanno parte di quelli alla base della definizione delle tabelle allegate alla Risoluzione, le quali saranno utilizzati ai fini della valutazione per la concedibilità di eventuali applicazioni in via non esclusiva da una sede all'altra e costituiranno oggetto di verifica semestrale dell'andamento del programma definito nel "*Piano di gestione annuale*".

Premesso quanto sopra, si dispone che:

I – Piano di gestione I semestre 2023 e Composizione delle Sezioni

Piano di gestione

Premesso che:

- il programma previsto dall'art. 37 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 deve essere inteso non come un mero adempimento formale, ma come un effettivo strumento di analisi della situazione di ciascuna Corte di giustizia tributaria, dell'andamento dell'Ufficio e di eventuali criticità, in vista della ricerca e messa a punto di possibili soluzioni e della formulazione degli obiettivi per l'anno di riferimento, tenendo conto che l'obiettivo minimo della programmazione deve consistere nella definizione dei flussi in ingresso e di una quota aggiuntiva di essi idonea ad assicurare un comportamento virtuoso, tenuto conto della reale dotazione organica, con distinzione tra giudici onorari e magistrati professionali, e della quantità percentuale dei ricorsi pendenti rispetto alle sopravvenienze, con particolare attenzione a quelli più risalenti. In particolare, il Presidente della sede giudiziaria dovrà individuare tra gli obiettivi annuali prefissati quello di abbattere un adeguato numero dei ricorsi pendenti a partire da quelli con data meno recente;
- ancora, i "*Piani di gestione*" non rappresentano una risposta di tipo solo quantitativo a fronte dell'arretrato e delle pendenze, bensì l'occasione per ricercare soluzioni più ampie in grado di incidere sulla qualità della giustizia tributaria, al fine della contrazione dei tempi di definizione dei procedimenti, nonché, come dianzi precisato, della selezione del contenzioso che, per epoca di iscrizione o per la rilevanza degli interessi sottesi, merita di essere definito in via preferenziale;
- nell'effettiva programmazione degli obiettivi da perseguire, il Presidente deve fissare il rendimento dell'Ufficio in funzione della sua capacità di definizioni complessive, da individuarsi, come già precisato, tenendo presente il numero degli affari pendenti e l'effettiva situazione dell'organico della Corte di giustizia tributaria, avuto particolare riguardo alla incidenza derivante dalla presenza di giudici onorari e di magistrati professionali, e, conseguentemente, l'effettiva capacità di lavoro sostenibile da tali figure nella concreta realtà del suo Ufficio (cd. carico esigibile in concreto);



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

- al fine di standardizzare la compilazione e la successiva valutazione del “**Piano di gestione**”, il Consiglio ha predisposto l’allegato **format**.

Tutto ciò premesso, i Presidenti delle Corti di Giustizia Tributaria avranno cura, ad inizio d’anno, di provvedere alla compilazione del “Piano di gestione”, utilizzando unicamente il **format** allegato alla presente Risoluzione.

Tenuto conto della limitazione al primo semestre della validità fissata per il **piano di gestione** già inviato, per il periodo riferito al secondo semestre 2023 esso sarà ridefinito secondo le novità introdotte dalla presente Risoluzione.

Nella redazione del “**Piano di gestione**” il Presidente provvederà a:

1. definire la composizione teorica ed effettiva della Corte di giustizia tributaria, avendo cura di indicare:
 - a) i componenti ad esso assegnati dal DM 11 aprile 2008, ed il numero di quelli ancora in servizio, assegnati alla propria sede come titolari;
 - b) tra quelli di cui al punto a), i componenti che, pur risultando assegnati alla sede giudiziaria, non partecipano all’attività giurisdizionale in quanto assenti, a qualunque titolo, in modo permanente o prolungato, specificando il periodo di assenza se inferiore all’anno in esame;
 - c) il numero e la funzione effettivamente svolta dei magistrati tributari ad esso assegnati a seguito di opzione o di procedura concorsuale, effettuate ai sensi della legge 31 agosto 2022, n. 130;
 - d) il numero dei componenti applicati da altre sedi, sia in via esclusiva che in via non esclusiva, ed inseriti nelle composizioni delle sezioni, facenti parte del personale conteggiato ai fini degli obiettivi annuali prefissati;
2. riportare sia gli elementi statistici dell’attività svolta negli anni precedenti, con il dettaglio previsto per l’ultimo anno, sia gli elementi che hanno caratterizzato l’attività riferita al precedente piano di gestione;
3. individuare, altresì, le eventuali criticità verificatesi nell’attuazione del precedente piano di gestione e/o che hanno influenzato i carichi pendenti;
4. sulla base degli elementi anzidetti, formulare il Piano di gestione per il periodo previsto, partendo dalla definizione del carico esigibile in concreto, non superiore a quello indicato da questo Consiglio come carico esigibile massimo individuale, che ritenga essere adeguato alla complessiva situazione e composizione dell’Ufficio diretto, o indicando le ragioni per le quali ritenga, col consenso dei componenti in servizio, di derogare nel massimo al predetto parametro; in particolare, il Presidente, avuto riguardo al carico massimo esigibile per ciascun componente di Corte di giustizia tributaria individuato dalla **Risoluzione n. 4 del 06 dicembre 2022**, sarà libero di definire quello ritenuto utile, purché consenta di raggiungere l’obiettivo minimo della definizione degli



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

affari sopravvenuti e dello smaltimento di una ulteriore quota parte dei ricorsi pendenti, nella misura d'anzì definita, dando prioritario rilievo a quelli più risalenti.

Tenuto conto che l'articolo 3, comma 6 del decreto legge n. 198/2022 (c.d. "milleproroghe"), ha differito di un anno tutti i termini indicati nell'articolo 8, comma 1, della legge 31 agosto 2022, n. 130, per quanto concerne la cessazione anticipata ripartita in vari scaglioni degli attuali giudici onorari e che, di conseguenza, è ipotizzabile che, all'eventuale immissione in servizio dei magistrati che abbiano optato per il transito in essa, il relativo posto indicato come disponibile non sia ancora vacante, il Presidente ne dovrà tenere conto nel calcolo del carico del lavoro da assegnare secondo i criteri specificati nella presente Risoluzione. Pertanto, quanto al carico di lavoro da attribuire ai magistrati professionali presenti in organico, in questa fase di prima attuazione della riforma il Presidente terrà conto che esso può essere quantificato in un **carico di lavoro minimo su base annua di 180 ricorsi nelle Corti di primo grado e 160 in quelle di secondo grado, mentre il carico esigibile massimo rimane fissato in 245 ricorsi per anno**; pertanto, nella stesura del Piano di gestione, la ripartizione dei ricorsi avverrà tenendo conto di tali valori e del numero di mesi effettivi per i quali il magistrato professionale sarà in servizio a partire dalla sua assegnazione alla Corte di giustizia.

In ogni caso dovrà essere assicurata ai giudici onorari l'assegnazione del complessivo carico di lavoro e del carico massimo esigibile secondo i criteri previsti dalla Risoluzione n. 4/2022, nella misura effettiva individuata dal Presidente nel Piano di gestione (limite esigibile massimo di 80 ricorsi per anno per i componenti delle Corti di giustizia tributaria di secondo grado e di 90 ricorsi per anno per i componenti delle Corti di giustizia tributaria di primo grado).

Tenuto conto di quanto appena indicato, la distribuzione dei carichi di lavoro ai componenti avviene in via generale secondo le modalità di assegnazione quantitativa dei ricorsi definite dalla **Risoluzione 27 aprile 2010, n. 5** *"Il Presidente della sezione, nella distribuzione dei ricorsi assicurerà a sé e al vice-Presidente l'assegnazione di un numero di ricorsi tendenzialmente pari al numero dei ricorsi assegnati agli altri componenti del Collegio e, comunque, non inferiore a 1/3 di quelli assegnati al singolo componente del Collegio. Il Presidente di Commissione, relativamente al numero dei ricorsi da assegnare a se stesso, potrà motivatamente derogare ai criteri sopraindicati."*

Al riguardo, verificate le risultanze dei "Piani di gestione" anno 2022, si ritiene di mantenere le seguenti differenziazioni indicate nelle istruzioni per la redazione di essi del precedente anno:

Il numero di **ricorsi da definire in udienza collegiale** assegnati ai componenti della Corte di giustizia tributaria dovrà tendenzialmente prevederne una omogenea ripartizione, tenuto conto delle seguenti percentuali differenziate per carica: *Giudici 100%, Vice presidenti 2/3 dei giudici, Presidenti di sezione 1/3 dei giudici e Presidenti di Corte di giustizia tributaria 1/6 dei giudici*. Il Presidente, ove ritenga che ne ricorrano i presupposti, potrà motivarne una diversa distribuzione percentuale, purché utile ai fini del raggiungimento degli obiettivi annuali fissati nel Piano di gestione. Nell'ambito di tale distribuzione dei ricorsi, il Presidente avrà cura di assicurare la diversa ripartizione in carico ai magistrati professionali, secondo i criteri per costoro sopra specificati

L'assegnazione dei **ricorsi al giudice monocratico**, nell'ambito di quelli individuati dalla legge 130/2022, dovrà avvenire assicurandone la distribuzione tra tutti i componenti la sezione, con precedenza ai giudici onorari rispetto ai magistrati professionali.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

La omogeneità nella ripartizione dei ricorsi dovrà essere rispettata separatamente per le due tipologie di trattazione (monocratica e collegiale), tenuto conto della loro diversa remunerazione individuale.

5. definire, tenuto conto di tutto quanto sopra indicato e di quanto programmato nel Piano di gestione valevole fino al 30 giugno 2023, l'obiettivo di rendimento concretamente raggiungibile al 31 dicembre dell'anno in programmazione, specificando gli eventuali elementi di priorità individuati.

Composizione delle sezioni

In relazione alla vigenza semestrale della presente Risoluzione, gli adempimenti di seguito descritti e indicati da adottare ad inizio di anno, si intenderanno riferiti all'inizio del secondo semestre 2023.

Le Corti di Giustizia Tributaria di primo e di secondo grado risultano divise in sezioni, **formate da un Presidente, da un Vice presidente e da non meno di due magistrati professionali o giudici tributari.** È facoltà dei Presidenti assegnare alla singola sezione un numero di giudici o magistrati superiore a due, se tale ripartizione risulti più funzionale rispetto al numero complessivo dei componenti e delle sezioni attive, nonché al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di gestione.

Allorché, nelle disposizioni che seguono, si farà riferimento ai Presidenti di Corte di giustizia tributaria di secondo grado e ai Presidenti di Corte di giustizia tributaria di primo grado, s'intenderanno inclusi anche, rispettivamente, i Presidenti delle Corti di Giustizia Tributaria di II grado di Trento e Bolzano e Presidenti delle Corti di Giustizia Tributaria di I grado di Trento e Bolzano. Inoltre, quando si farà riferimento ai magistrati si intenderanno per essi i magistrati professionali.

Si precisa, inoltre, che:

- 1) I Presidenti delle Corti di Giustizia Tributaria ed i Presidenti delle sezioni provvederanno, nei termini fissati dalla sezione V della presente Risoluzione, alla redazione e trasmissione al Consiglio di Presidenza dei decreti di loro competenza, finalizzati alla organizzazione e composizione delle sezioni ed alla fissazione dei collegi giudicanti e dei calendari di udienza, **utilizzando esclusivamente i format allegati alla presente Risoluzione.**

Al fine di consentire un più agevole coordinamento tra l'attività di predisposizione del decreto annuale di composizione delle sezioni e dei decreti periodici di formazione dei collegi e calendari, il Presidente della Corte di giustizia tributaria avrà cura di comunicare con congruo anticipo ai Presidenti di sezione il periodo di vigenza dei collegi che intende fissare nel proprio decreto per l'anno a venire, in modo da consentire ai Presidenti di sezione di tenerne conto nelle proprie determinazioni;

- 2) Con il decreto di inizio anno di composizione delle sezioni, i Presidenti, avuto riguardo alla complessiva situazione del numero e delle funzioni dei componenti in servizio, delle presumibili sopravvenienze e del programma di gestione adottato, valuteranno se procedere al temporaneo congelamento di una o più sezioni, con conseguente riassegnazione dei componenti delle sezioni congelate nelle rimanenti. **Nel caso in cui, dopo il congelamento delle sezioni, risultassero presenti Presidenti o Vice Presidenti di sezione eccedenti il numero di quelli occorrenti per**



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

la gestione delle sezioni attive, il Presidente della Corte di giustizia tributaria stabilirà una turnazione, **trimestrale o semestrale**, tra tutti i componenti della funzione in esubero, a partire da quelli con minore anzianità di servizio, o, in caso di parità, della minore età, per lo svolgimento della funzione immediatamente inferiore o, se necessario, in quella di giudice.

Tenuto conto che la eventuale rotazione in una funzione inferiore alla carica posseduta è necessaria per assicurare il corretto funzionamento delle sezioni, essa potrà essere disposta senza che sia necessario il consenso degli interessati, ma assicurando che la turnazione avvenga tra tutti i componenti appartenenti alla carica in esubero, con unica eccezione per il Presidente della sede giudiziaria quale Presidente della sezione prima.

- 3) Al fine di assicurare la rotazione dei componenti che abbiano superato i cinque anni di permanenza nella medesima sezione, ove nelle tabelle allegate alla **Risoluzione n. 4 del 06 dicembre 2022**, risulti la composizione della singola Corte di giustizia tributaria indicata in n. 1 sezione, si intende che rimarranno attive n. 2 sezioni, **ma formate ciascuna anche da un solo collegio.**

Il Consiglio di Presidenza potrà in qualunque momento, valutati gli elementi anzidetti di organico e di carico di lavoro, dare disposizioni ai Presidenti delle Corti di Giustizia Tributaria affinché procedano al congelamento temporaneo di una o più sezioni.

- 4) I Presidenti delle Corti di Giustizia Tributaria avranno cura, con il decreto di composizione delle sezioni, di assicurare, ove possibile, in ciascuna sezione, la presenza di componenti appartenenti alle diverse categorie di cui agli artt. 4 e 5 del Dlgs. 545/92, nel senso che è possibile prevedere la presenza in una sezione di più componenti appartenenti alla stessa categoria solo quando in ciascuna delle altre sezioni risulti già assegnato un componente della stessa categoria, salvo specifiche motivate esigenze organizzative.

- 5) Ai fini della applicazione dell'art. 3 bis, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono tenuti a spostarsi per rotazione da una sezione ad altra:

- a) i componenti ed il Vice Presidente di sezione, a partire dal più anziano, la cui permanenza nella stessa sezione risale a 5 anni o più;

- b) il Presidente di sezione potrà **non** ruotare al termine del primo quinquennio di permanenza nella sezione nel caso in cui allo scadere di esso risultino in servizio nella stessa unicamente componenti ivi assegnati in data successiva al medesimo. In tal caso il Presidente di sezione dovrà inderogabilmente ruotare unitamente all'ultimo componente giunto nella sezione durante il primo quinquennio intercorso dalla sua assegnazione. (**Ad esempio**: *Se il PS è stato assegnato alla sezione il 1 gennaio 2020 ed al 1 gennaio 2025 nella sezione risultino in servizio solo componenti ivi giunti dopo il 2020, occorre verificare quale di questi è stato assegnato per ultimo nel quinquennio tra il 2020 ed il 2025 ed il PS ruoterà unitamente ad esso*). L'esclusiva prolungata permanenza nella sezione del Presidente è giustificata dall'esigenza di dare continuità ed impulso di organizzazione all'Ufficio, mentre si avrà in ogni caso cura di non assegnare alla nuova altra sezione più di un componente con identica provenienza, salvo particolari situazioni di organico.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

- c) il Presidente di Commissione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 545, presiede inderogabilmente la prima sezione e non è soggetto alla rotazione quinquennale.
Nel caso di svolgimento delle funzioni di Presidente di Corte di giustizia tributaria da parte di un Presidente di sezione, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, anch'egli dovrà presiedere la sezione prima, valutando se, in relazione alla complessiva dotazione organica, mantenere anche la presidenza della originaria sezione di titolarità;
- d) Nel caso in cui il singolo componente soggetto a rotazione cessi l'attività per raggiunti limiti di età nel corso dell'anno, si potrà soprassedere al suo spostamento ad altra sezione;
- e) **I medesimi criteri** e modalità di rotazione e spostamento ad altra sezione dei componenti assegnati **dovranno essere utilizzati anche per i componenti assegnati con applicazione interna da oltre 5 anni alla medesima sezione**, in coerenza con il principio stabilito dall'art. 3 bis, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 2005, n. 248. Analogamente, saranno soggetti a rotazione i componenti applicati da altra sede ed assegnati alla medesima sezione da oltre 5 anni, senza soluzione di continuità, a seguito di partecipazione agli interpelli per applicazione banditi.
- f) Eventuali impedimenti alle rotazioni previste o correttivi apportati in ragione di particolari situazioni debitamente motivate, dovranno essere tempestivamente comunicati a questo Consiglio per la dovuta richiesta di autorizzazione. La comunicazione dovrà essere contenuta nel decreto di inizio anno o, se riferita ad eventi successivi allo stesso, formulata almeno 30 giorni prima della decorrenza dell'evento; in assenza di autorizzazione, il Presidente della Corte di giustizia tributaria sarà tenuto a dare seguito alla rotazione prevista.
- 6) I componenti (Presidente di sezione, Vice Presidente e Giudici) nominati per la prima volta, saranno destinati, preferibilmente, in una sezione nella quale risultino assegnati componenti già in servizio, essendo opportuno non assegnare ad una stessa sezione più di un componente di prima nomina.
- 7) Avuto riguardo alla media del numero di sezioni fissate dal DM 11 aprile 2008, se la Corte di giustizia tributaria è costituita da almeno 7 sezioni per le Corti di secondo grado e almeno 5 sezioni per le Corti di primo grado, possono essere previste n. 2 sezioni specializzate per materie all'interno della stessa, assicurando, ovviamente, nella composizione di ognuna la presenza di componenti esperti nelle materie assegnate.
- 8) Per quanto riguarda le nuove sezioni specializzate introdotte dall'art. 11 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, in relazione a questioni controverse individuate con il provvedimento di



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

istituzione delle stesse, si rinvia alle successive disposizioni che il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria riterrà di adottare.

- 9) Laddove nelle Corti di Giustizia Tributaria si verifichi la contemporanea vacanza del Presidente e del Vice Presidente di una Sezione, si segnala l'opportunità di procedere al temporaneo congelamento della stessa, anche quando una o più delle altre sezioni a seguito "dell'accorpamento" dovesse risultare composta da cinque o più giudici. Tale procedimento, invece, non può essere adottato nell'ipotesi di copertura del solo posto di Presidente di sezione o del posto di Vice Presidente, pur se nella vacanza dei posti di Giudice; **detta inibizione, tuttavia, non vige in caso di specifica autorizzazione o invito al congelamento o soppressione della sezione da parte del Consiglio di Presidenza**, anche conseguente alla presenza di particolari situazioni di organico che lo rendessero necessario o di esubero del numero di PS e VPS, con riguardo a quello determinato dal decreto ministeriale 11 aprile 2008; nel caso in cui tale ultima situazione coincidesse con un numero di sezioni eccedenti quelle di cui al detto decreto, per esse, in luogo del congelamento, dovrà essere confermata la soppressione dal medesimo stabilita, eseguita con le modalità di cui al precedente punto 2).
- 10) Qualora in una sezione manchino i componenti necessari per costituire il collegio giudicante, e non sia stato possibile il temporaneo congelamento, i Presidenti delle Corti di Giustizia Tributaria applicheranno presso la stessa, previo interpello tra tutti i componenti della stessa Corte di giustizia tributaria o d'Ufficio, in mancanza di disponibilità, i componenti delle altre sezioni. Per l'individuazione del giudice per **l'applicazione d'Ufficio** si terrà conto, nell'ordine, della minore anzianità di servizio e, a parità, della minore età anagrafica; in ogni caso verrà data preferenza al giudice tributario che non sia stato sanzionato disciplinarmente nel quinquennio e/o non sia stato diffidato al deposito delle sentenze perché in ritardo.
- Nell'ipotesi di sostituzione per temporanea assenza di un componente del collegio giudicante, alla quale **non** sia possibile ovviare con la sostituzione all'interno della sezione o con il ricorso alla lista delle sostituzioni predeterminate, eventualmente predisposta dal Presidente della Sezione, il criterio seguito sarà sempre quello della minore anzianità di servizio e, a parità, della minore età anagrafica; in ogni caso, verrà data preferenza al giudice tributario che non sia stato sanzionato disciplinarmente nel quinquennio e/o non sia stato diffidato al deposito delle sentenze perché in ritardo.
- 11) Ai sensi di quanto disposto dalla legge 31 agosto 2022, n. 130, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, **entro il 31 gennaio 2024**, individuerà le sedi delle Corti di giustizia tributaria nelle quali non è possibile assicurare l'esercizio della funzione giurisdizionale in applicazione dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal comma 1, lettera n), numero 2.2), dell'art. 1 della anzidetta legge, al fine di assegnare d'ufficio alle



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

predette sedi, in applicazione non esclusiva, giudici tributari appartenenti al ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Ai giudici di cui al periodo precedente spetta un'indennità di funzione mensile pari a 100 euro lordi, aggiuntiva del compenso fisso di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.

- 12) In caso di assenza del Presidente di sezione per un periodo superiore al mese, il Presidente della Corte di giustizia tributaria provvederà alla sostituzione del Presidente assente, nelle funzioni giurisdizionali e in quelle non giurisdizionali, nel modo che segue:
- In via prioritaria, se alla sezione risulti assegnato il vice Presidente, designerà lo stesso quale facente funzioni;
 - se alla sezione non risulti assegnato il vice Presidente o nel caso in cui anche lo stesso risulti assente per un periodo superiore al mese e il Presidente della Corte di giustizia tributaria non ritenga di dover congelare la sezione, egli adotterà il criterio indicato al punto n.9 che precede, con applicazione di Presidente di altra sezione;
 - nel caso in cui, per la contestuale vacanza di più posti di Presidente, non sia possibile provvedere in tal senso, il Presidente della Corte di giustizia tributaria applicherà il Vice Presidente di altra sezione quale facente funzioni.
 - al fine di garantire l'alternanza nelle presidenze dei collegi giudicanti, alla sezione presieduta da un Presidente di Sezione applicato o facente funzioni, come sopra individuato, dovrà essere assegnato, se non già presente, un Vice Presidente da individuare con il criterio di cui al punto n. 9) che precede.

Secondo il criterio generale vigente, le applicazioni di cui alle lett. b) e c) **non potranno essere effettuate relativamente a Presidenti o a vice Presidenti già applicati in due altre sezioni, salvo eccezionale autorizzazione concessa dal Consiglio in presenza di particolari criticità di organico segnalate dal Presidente della Commissione.**

- 12) Il Presidente della Commissione, **con lo stesso decreto di cui all'art. 6, comma 2, D.Lgs n. 545/92**, provvederà alla **costituzione della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato**, di cui agli artt. da 137 a 141 del DPR 30 maggio 2002, n. 115.
- 13) **Con separato decreto** da adottare entro e non oltre **il 30 di giugno** di ogni anno, i Presidenti delle Corti di Giustizia Tributaria indicheranno **una o più sezioni che, nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali, procedono all'esame delle domande di sospensione cautelare del provvedimento impugnato** (art. 6, comma 3 D.Lgs 545/92).

Alla composizione della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato provvede il Presidente, previo interpello tra tutti i componenti della stessa Corte di giustizia tributaria o d'Ufficio, in mancanza di disponibilità. Nel primo caso, laddove le disponibilità siano superiori ai posti messi a interpello, la preferenza verrà accordata al Presidente di Sezione, vice Presidente o giudice tributario avente maggiore anzianità di servizio e, a parità, maggior età anagrafica. Nel secondo (assenza di disponibilità), per l'individuazione del Presidente di Sezione, vice Presidente o di giudice tributario per l'applicazione d'Ufficio si terrà conto, nell'ordine, della minore anzianità di servizio e, a parità, della minore età anagrafica; in ogni caso dovrà essere osservata nell'ambito



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

delle Corti di Giustizia Tributaria con più di due sezioni la rotazione annuale tra le sezioni stesse.

- 14) Per quanto riguarda la cessazione o rinnovo quadriennale dei Presidenti di Commissione, di cui all'art. 11 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, ed all'eventuale assegnazione ad altra Corte di giustizia tributaria o ad altro incarico, si provvederà nei modi e tempi di cui al regolamento approvato nella seduta del 12 luglio 2016 e pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria il 20 ottobre 2016.
- 15) Si richiama la **Risoluzione n. 14 del 23 giugno 1998** per quanto concerne i problemi organizzativi conseguenti alla nuova disciplina delle sanzioni tributarie non penali.

II - Modifiche nella composizione delle Sezioni in corso di anno

Anche alle variazioni in corso di anno si applicano i criteri innanzi indicati, ed in particolare:

- 1) Per tutte le Corti di Giustizia Tributaria di secondo grado e di primo grado, il Presidente, prima di procedere all'assegnazione dei componenti di nuova nomina, e, comunque, quando in una sezione si verifichino vacanze alle quali il Presidente – in considerazione delle pendenze esistenti, che non giustificano il permanente ricorso alle applicazioni – intende ovviare con il trasferimento a tale sezione di un componente di un'altra sezione, dovrà essere data comunicazione a tutti i componenti della Commissione, compresi gli applicati da altra Commissione, della vacanza che si intende coprire, assegnando un termine non inferiore ai venti giorni dalla pubblicazione per la presentazione delle domande da parte degli aspiranti, la valutazione dei quali dovrà avvenire secondo i criteri prioritari della maggiore anzianità di servizio nella carica ricoperta ed, a parità, della maggiore età.
- 2) Analogamente, per le Corti di Giustizia Tributaria di secondo grado, in caso di necessità di nuove assegnazioni di componenti alle sezioni staccate delle medesime, dovrà essere data comunicazione della sede che si intende coprire a tutti i componenti della Commissione, compresi gli applicati da altra Commissione, assegnando un termine non inferiore ai venti giorni dalla pubblicazione per la presentazione delle domande da parte degli aspiranti, la valutazione dei quali dovrà avvenire secondo i criteri prioritari della maggiore anzianità di servizio nella carica ricoperta ed, a parità, della maggiore età.
- 3) Se gli interPELLI interni indetti ai precedenti punti 1) e 2) dovessero risultare incapienti o deserti, il Presidente dovrà provvedere con assegnazioni d'Ufficio; in tal caso si provvederà con



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

una rotazione semestrale dei componenti in servizio, a partire da quelli con minore anzianità di servizio e, a parità, con minore età anagrafica.

- 4) Tenuto conto di quanto innanzi precisato, il Presidente, con la pubblicazione, potrà specificare, se necessario, anche l'estrazione professionale che deve avere il componente da destinare al posto da coprire.
- 5) Le variazioni che si verificano nel corso dell'anno vanno comunicate con tempestività, unitamente alle variazioni tabellare consequenziali.
- 6) Nei casi di cessazione di un componente, il Presidente della Corte di giustizia tributaria avrà cura di provvedere al tempestivo ritiro delle tessere di riconoscimento ed al loro inoltro al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

III - Calendario delle udienze e composizione dei Collegi giudicanti

All'inizio di ogni anno:

1) il Presidente della Commissione, avuto riguardo all'obbligo di prevedere un numero di udienze mensili adeguato e, di norma, non inferiore a quattro, sentiti i Presidenti di sezione, stabilisce i giorni della settimana nei quali le sezioni tengono udienza e **fissa il periodo di vigenza della composizione dei collegi giudicanti nell'ambito della Corte di giustizia tributaria stessa, di modo che risulti uniforme per tutte le sezioni.** Tale periodo, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 545/92, è trimestrale; per motivate ragioni organizzative può essere esteso fino massimo al semestre, ma **sempre uniformemente per tutte le sezioni.** **Per il secondo semestre 2023, il periodo di vigenza sarà quello già stabilito per il primo semestre.**

Particolari situazioni che non consentano di attenersi alle anzidette disposizioni dovranno essere segnalate dai Presidenti delle Corti di Giustizia Tributaria al Consiglio di Presidenza, con la specifica indicazione delle ragioni e delle proposte che si indicano in alternativa; il Consiglio potrà autorizzare la deroga, purché venga assicurato il numero di **almeno due udienze mensili per collegio.**

Potrà essere autorizzata, **in via eccezionale**, la fissazione di una sola udienza mensile per collegio **nella sola ipotesi in cui almeno il 90% del carico dell'Ufficio registri iscrizioni non anteriori ai dodici mesi precedenti.**

Per oggettive, motivate e comprovate esigenze organizzative, può essere autorizzata la tenuta di due udienze nello stesso giorno, purché la composizione dei collegi giudicanti sia diversa anche per un sol componente, in differente orario e con un intervallo temporale tra le stesse adeguato al numero di ricorsi da trattare.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

- 2) **Il Presidente della Commissione**, ove registri in pianta organica un numero di componenti superiore a quello definito dalle tabelle allegate alla **Risoluzione n. 4 del 06 dicembre 2022** sostitutiva della Risoluzione n. 3/2021, in caso di presenza di ricorsi pendenti al 31 dicembre dell'anno precedente, dovrà aver cura di predisporre un piano di gestione con un progetto di smaltimento degli stessi che risulti proporzionato al maggior numero di componenti in servizio, e che conterrà indicazioni puntuali sulle modalità di utilizzo dei componenti, mediante la formazione e fissazione di ruoli di udienza che tengano conto della priorità nella trattazione che deve essere data alle iscrizioni maggiormente risalenti nel tempo, anche con la eventuale fissazione di udienze straordinarie. In particolare, il Presidente dovrà tenere conto del diverso carico di lavoro attribuibile ad eventuali magistrati assegnati alla Corte diretta.
- 3) **Il Presidente della Commissione**, fermo restando quanto previsto dalle Risoluzioni n. 5 del 27/4/2010 ed integrativa n. 7 del 20/7/2010 che disciplinano l'intera materia, nella fissazione delle udienze mensili avrà cura di applicare il disposto dell'art. 30 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, individuando per ciascuna sezione, almeno una udienza per ogni mese nella quale trattare, se presenti, le controversie di valore superiore ad € 51.645,69 e/o nei confronti di società con personalità giuridica e/o inerenti l'applicazione dell'art. 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
- 4) **Il Presidente della Commissione**, ad inizio d'anno e tenuto conto di quanto disposto dal Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11/11/2020 n. RR46 e dall'art. 16, comma 4, della Legge 17 dicembre 2018, n. 136 e dalla **legge 31 agosto 2022, n. 130**, stabilirà con proprio decreto i criteri generali sulla base dei quali i Presidenti delle sezioni potranno provvedere a trattare le controversie per le quali venga ammesso lo svolgimento da remoto e l'Ufficio di segreteria sia autorizzato a darne comunicazione alle parti, con particolare riguardo a quanto disposto per le udienze del giudice monocratico e delle diverse modalità che entreranno in vigore a partire dai ricorsi notificati dal 1 settembre 2023, ;
- 5) **Il Presidente della Sezione** avrà cura di distribuire le controversie tra tutti i componenti del Collegio, compresi i Presidenti e i Vice Presidenti, secondo i criteri previsti nella sez. IV della presente Risoluzione e nel rispetto di quelli utilizzati nella distribuzione dei carichi di lavoro all'interno del Piano di gestione annuale indicando, per tipologia e materia, i criteri di assegnazione dei fascicoli a se stesso ed ai componenti del collegio.
Il Presidente della sezione avrà cura di distribuire le controversie di competenza del giudice monocratico assicurandone la distribuzione tra tutti i componenti la sezione, con precedenza ai giudici onorari rispetto ai magistrati professionali.
- 6) **Il Presidente di ciascuna sezione**, previa consultazione dei componenti della sezione, stabilisce con proprio decreto **il calendario e l'orario delle udienze della sezione, avendo cura, nell'ambito di quanto stabilito in via generale dal Presidente della Corte di giustizia tributaria nel decreto annuale, di riservare almeno un'udienza per ogni mese alla trattazione di controversie per le quali è stato richiesto il collegamento audiovisivo a distanza e un numero di udienze del giudice**



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

monocratico adeguate al carico di lavoro da smaltire ed a quello assegnato ai singoli componenti. Nella fissazione del calendario delle udienze il Presidente della sezione, **previo consenso dei componenti designati quali giudici monocratici**, potrà fissare le udienze di questi ultimi nella stessa giornata nella quale gli stessi sono impegnati nelle udienze collegiali, purché venga rispettato un intervallo orario tra esse adeguato al numero degli affari da trattare.

7) Il Presidente di ciascuna sezione, nel definire il calendario delle udienze terrà conto che a partire dai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato dal 1° settembre 2023:

- a) le pubbliche udienze collegiali si tengono a distanza se la richiesta è formulata da tutte le parti costituite nel processo, trovando altrimenti applicazione la disciplina dell'udienza da tenere presso la sede delle Corti di giustizia tributaria contenuta nell'articolo 34 del decreto legislativo n. 546 del 1992;
- b) le udienze tenute dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica, e quelle di cui agli articoli 47, comma 2, e 52, comma 3, del decreto legislativo n. 546 del 1992 si svolgono esclusivamente a distanza, fatta salva la possibilità per ciascuna delle parti di richiedere nel ricorso, nel primo atto difensivo o nell'appello, per comprovate ragioni, la partecipazione congiunta all'udienza del difensore, dell'Ufficio e dei giudici presso la sede della Corte di giustizia tributaria;
- c) per le udienze in camera di consiglio, rimane impregiudicata la facoltà del collegio di scegliere la modalità di svolgimento delle stesse.

8) Sulla base di quanto fissato dal Presidente della Corte di giustizia tributaria in ordine al periodo di vigenza della composizione dei collegi, uniforme per tutte le sezioni, all'inizio del detto periodo, **il Presidente di ciascuna sezione** stabilisce la composizione dei collegi giudicanti, curando l'avvicendamento dei componenti della sezione nei diversi collegi, in modo da evitare collegi "fissi", composti, cioè, sempre dagli stessi componenti e prevedendo almeno un collegio settimanale. Qualora ciò non sia possibile per problemi di strutture, di personale o per altre cause da indicare nel decreto, è possibile programmare diversamente l'attività dei collegi, sempre osservando, quanto alla presidenza degli stessi, l'alternanza con il Vice Presidente, provvedendo, in caso di mancanza di quello titolare, con applicazioni da altre sezioni. Analogamente il Presidente di ciascuna sezione, per il medesimo periodo di vigenza fissato per le udienze collegiali, stabilisce i turni delle udienze del giudice monocratico.

9) Il Presidente di sezione prevederà anche un turno periodico di sostituzione per eventuali assenze, indicando uno o più componenti della sezione, non impegnati in udienza, che potranno essere chiamati a sostituire il componente del collegio o il giudice monocratico assente.

10) Il Presidente di sezione provvederà a disporre affinché ogni decreto concernente le disposizioni di cui ai precedenti punti 5, 6 e 7 venga notificato, per la dovuta conoscenza, ai componenti della sezione;



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

11) Il componente del collegio o il giudice monocratico che non possa essere presente nel giorno di udienza, è tenuto a comunicare preventivamente, senza ritardo, la sua indisponibilità al Presidente di sezione e/o alla segreteria; Nell'ipotesi che anche il componente previsto di turno per la sostituzione sia assente o, comunque impossibilitato, sarà chiamato a comporre il collegio, ove possibile, l'altro componente della sezione.

12) Il Presidente della sezione, in caso di assenza, è sostituito dal vice Presidente della sezione medesima. **Il vice Presidente** sarà sostituito, nell'ordine, dal Presidente della sezione e, in caso di impossibilità di quest'ultimo, dal vice Presidente di altra sezione.

Il principio cui occorre attenersi è, quindi, quello della sostituzione predeterminata all'interno della sezione, con possibilità di ricorrere al sistema indicato al punto 10) della sezione I, solo quando si verifichi l'impossibilità della sostituzione interna.

Tuttavia, in alternativa al sistema di sostituzione innanzi delineato, è in facoltà dei Presidenti delle Corti di Giustizia Tributaria predisporre, in relazione a ciascun giorno di udienza, un elenco dei Presidenti di sezione, dei vice Presidenti di sezione e dei giudici disponibili per le sostituzioni, che verranno utilizzati osservando, una turnazione.

Le Segreterie dovranno attestare che la sostituzione è avvenuta secondo gli indicati criteri, dando atto dell'impossibilità del chiamato precedente ad essere presente.

13) Qualora in una sezione siano presenti soltanto il Presidente, il vice Presidente ed un giudice e l'indicato sistema di sostituzione e di applicazione non consenta l'ordinaria composizione del collegio giudicante, quest'ultimo potrà essere formato dal Presidente o vice Presidente della sezione e dagli altri due in qualità di componenti, a prescindere dalla carica rivestita.

14) Al fine di evitare che per il medesimo tipo di contenzioso possano essere emesse decisioni disomogenee tra i collegi della stessa sezione, è data facoltà al Presidente di convocare periodicamente tutti i componenti della sezione per una stessa udienza. In tal caso il collegio risulterà composto per ciascun ricorso dal Presidente, dal vice Presidente e dal relatore e, per i ricorsi assegnati al Presidente o al vice Presidente come relatori, da uno dei giudici, partendo da quello indicato con il n. 1 nella composizione della sezione per il primo ricorso e procedendo con quello indicato con il n. 2 per il secondo ricorso e così di seguito; allo stesso fine, il Presidente di Corte di giustizia tributaria valuterà l'opportunità di convocare periodicamente i Presidenti di Sezione ed i Vice Presidenti, con facoltà di estendere l'invito a tutti i componenti, per discutere di casi di identico o analogo contenuto che hanno ricevuto decisioni diverse da parte delle sezioni o di nuove disposizioni normative al fine di una condivisa valutazione interpretativa; di tali riunioni verrà trasmessa comunicazione al Consiglio di Presidenza che ne terrà conto per le finalità di sua competenza.

IV - Assegnazione dei ricorsi



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

- 1) Per quanto riguarda l'assegnazione e dei ricorsi alle sezioni e la loro ripartizione ai singoli relatori, si applicano le Risoluzioni n. 5 del 27/4/2010 ed integrativa n. 7 del 20/7/2010, nonché la **legge 31 agosto 2022, n. 130**, per quanto al **giudice monocratico**, che disciplinano l'intera materia, nel rispetto del criterio di omogeneità quantitativa e qualitativa sia delle assegnazioni fra le sezioni che delle ripartizioni tra i relatori e tra i giudici in funzione monocratica, nonché del criterio di priorità secondo l'ordine cronologico delle iscrizioni a ruolo. Si precisa che per assicurare la omogenea distribuzione delle controversie tra i componenti ed i Presidenti di sezione e vice Presidenti, come indicato nelle richiamate risoluzioni, occorrerà prestare particolare attenzione al loro valore e tipologia, evitando la concentrazione nelle medesime sezioni o relatori di tipologie di ricorsi cosiddetti "seriali" (quali a titolo di esempio quelli concernenti le cessate materie del contendere), tranne che nei casi di connessione tra cause per motivi oggettivi o soggettivi o in particolari situazioni di cui sarà data motivata giustificazione.
Il Presidente della singola sezione avrà cura di rispettare, nell'assegnazione dei ricorsi ai relatori dei collegi giudicanti, il criterio percentuale di ripartizione di essi tra le diverse cariche stabilito dal Presidente della sede giudiziaria nel proprio Piano di gestione annuale.
- 2) Tenuto conto che la ripartizione dei ricorsi avviene a mezzo del "**Programma per l'assegnazione automatizzata dei ricorsi alle sezioni**", come implementato con distinzione delle assegnazioni ai collegi e di quelle ai giudici monocratici, i Presidenti di Corte di giustizia tributaria provvederanno ad intervenire nelle varie fasi della procedura informatizzata, attuando le variazioni di assegnazione che si rendessero necessarie per garantire il rispetto dei punti dianzi enunciati.
- 3) In considerazione della avvenuta attivazione del Processo Tributario Telematico, i Presidenti di Corte di giustizia tributaria e, per le specifiche competenze, i Presidenti di sezione ed i Vice Presidenti, avranno cura di sollecitare tutti i componenti dei collegi all'utilizzo della piattaforma informatica S.I.Gi.T. per la consultazione via internet dei fascicoli processuali depositati in via telematica, rammentando che in tali casi gli atti processuali sono immediatamente disponibili, oltre che per il relatore, anche per tutti i giudici del collegio ed i giudici monocratici al quale gli stessi sono assegnati;
- 4) A partire dalla attivazione presso le Corti di Giustizia Tributaria dell'applicativo per la gestione informatizzata dei provvedimenti giurisdizionali nell'ambito del Processo Tributario Telematico, i componenti delle stesse dovranno attenersi strettamente alle direttive di utilizzo che verranno fornite, **avendo particolare cura alla riservatezza delle credenziali digitali assegnate per la sottoscrizione digitale**;
- 5) Al fine di assicurare la dovuta verifica sul rispetto dei criteri stabiliti, i Presidenti delle Corti di Giustizia Tributaria di secondo grado, utilizzando esclusivamente i prospetti allo scopo predisposti dal Consiglio di Presidenza, trasmetteranno a quest'ultimo, entro 30 giorni dal termine di ogni semestre, il riepilogo dell'attività svolta reso dai Presidenti di tutte le Corti di Giustizia Tributaria di primo grado dell'ambito di competenza, compresa la stessa Corte di



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

giustizia tributaria di secondo grado, nel quale sarà evidenziato, per ogni componente, **specificando se trattasi di giudice o di magistrato:**

- a) il numero di udienze a cui ha mensilmente partecipato, distinguendo tra quelle collegiali e quelle svolte quale giudice monocratico;
- b) il numero di procedimenti assegnati quale relatore, distinguendo come al punto a);
- c) il numero di sentenze depositate quale estensore, distinguendo come al punto a);
- d) il numero di sentenze depositate oltre il termine dei 30 giorni, rispetto al totale, distinguendo come al punto a);
- e) il numero delle sentenze di cui al punto d) depositate oltre i 120 giorni, distinguendo come al punto a);
- f) per ognuno degli eventi di cui ai punti a), b), e c) dovrà anche essere indicato nell'apposita casella il **dato numerico medio della sezione di riferimento;**

I Presidenti delle Corti di giustizia tributaria di primo grado e di secondo grado sono tenuti a compilare, anche se negativo, il prospetto di propria competenza.

In caso di evidenti anomalie o squilibri tra i singoli componenti all'interno delle Corti di Giustizia Tributaria, i Presidenti delle stesse daranno conto delle motivazioni che vi hanno dato luogo, indicando i provvedimenti che eventualmente intendano adottare per rimuoverle.

Segnalazione ai fini del giudizio di demerito: Ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo n. 545/92, come modificato dall'art. 1, comma 1 – lettera n, della legge n. 130/2022, il Presidente della Corte di giustizia tributaria segnalerà nella nota di trasmissione del prospetto di fine anno l'eventuale superamento da parte dei componenti della prevista percentuale rispetto al totale delle sentenze depositate oltre i 30 giorni, complessivamente tra quelle depositate quale estensore in composizione collegiale e quelle quale giudice monocratico.

Si evidenzia che la mancata trasmissione degli elenchi semestrali, così come **la mancata adozione di piani di monitoraggio e di intervento** in ipotesi di anomalie o ritardi nel deposito delle sentenze, o di intempestiva fissazione delle date delle udienze, nonché la mancata vigilanza sulla corretta distribuzione dei ricorsi ai componenti da parte dei Presidenti delle sezioni – tutti eventi potenzialmente idonei a cagionare lesione del principio del giusto processo -, **saranno oggetto di valutazione ai fini della mobilità, della nomina, della conferma nell'incarico direttivo, e potranno essere valutati a fini disciplinari.**

V - Deposito degli schemi dei decreti - osservazioni degli interessati – reclami al Consiglio di Presidenza – Aggiornamento degli archivi informatizzati

- 1) **Con riferimento alla vigenza relativa al secondo semestre 2023 della presente Risoluzione, i Presidenti delle Corti di giustizia tributaria ed i Presidenti di sezione depositeranno presso le rispettive Segreterie gli schemi dei decreti suindicati, entro il 15 luglio 2023.**



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

- 2) Ciascun componente della Corte di giustizia tributaria o della sezione potrà prenderne visione, estrarre copia e formulare osservazioni, le quali vanno depositate presso la rispettiva Segreteria entro il **25 luglio 2023**.
- 3) I Presidenti delle Corti di giustizia tributaria e delle sezioni, tenuto conto delle osservazioni depositate, adotteranno i detti decreti entro il **01 agosto 2023** per quelli delle sezioni feriali, con specifica motivazione in ordine alle osservazioni.
- 4) I decreti medesimi sono immediatamente esecutivi, ma gli interessati possono proporre reclamo al Consiglio di Presidenza, per violazione dei criteri innanzi precisati, depositando il relativo atto presso la Segreteria della Corte di giustizia tributaria entro il **10 agosto 2023**.

Scaduto tale ultimo termine, i Presidenti delle Corti di giustizia tributaria trasmetteranno al Consiglio di Presidenza i decreti (compresi quelli dei Presidenti di sezione) e gli eventuali reclami; al riguardo si ricorda che, al fine di consentirne il compiuto esame, l'inoltro al Consiglio dei decreti del Presidente di Corte di giustizia tributaria e dei Presidenti di sezione deve inderogabilmente avvenire in unica soluzione.

Il Consiglio di Presidenza, di Ufficio in sede di verifica, o su reclamo degli interessati, può annullare i provvedimenti che risultassero in contrasto con i criteri stabiliti e/o adottare provvedimenti in sostituzione.

- 5) I termini per la proposizione di osservazioni o reclami avverso i **decreti successivi o di variazione**, sia del Presidente di Corte di giustizia tributaria che di quelli di sezione, è di **dieci giorni** dal loro deposito nelle Segreterie;
- 6) Il mancato deposito dei provvedimenti di cui sopra presso le Segreterie delle Corti di giustizia tributaria e/o la mancata trasmissione entro i termini stabiliti potrà essere valutato a fini disciplinari.
- 7) In considerazione della **introduzione del Processo Tributario Telematico e dei servizi informatizzati dedicati ai componenti delle Corti di giustizia tributaria**, si rende indispensabile assicurare la piena e tempestiva corrispondenza delle banche dati informatiche delle segreterie delle Corti di giustizia tributaria con quanto stabilito nei decreti presidenziali. A tale scopo i Presidenti delle Corti di giustizia tributaria avranno cura di disporre affinché le segreterie provvedano ad aggiornare gli archivi e banche dati del sistema S.I.Gi.T. a quanto disposto con i decreti adottati dai Presidenti di Corte di giustizia tributaria e di sezione, e che vadano a variare per un determinato periodo la composizione delle sezioni o dei collegi (per effetto, ad esempio, di nuove immissioni nelle funzioni, di applicazioni interne o esterne o per cessazioni dal servizio, a qualunque titolo), con esclusione delle variazioni di carattere meramente temporaneo, quali le sostituzioni alle udienze. Le variazioni dovranno essere acquisite al S.I.Gi.T. entro e non oltre



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

il termine di decorrenza dell'efficacia delle disposizioni contenute nei decreti medesimi, con riferimento alla data di quella più immediata tra esse.

- 8) Analogamente, al fine di consentire agli uffici consiliari la tempestiva acquisizione, anche informatizzata, della **immissione in servizio dei vincitori delle procedure concorsuali**, i Presidenti delle Corti di giustizia tributaria sono invitati a dare rigorosa attuazione alle disposizioni impartite con la **Risoluzione n. 1 del 19/01/2016**, disponendo l'immediata trasmissione a questo Consiglio **della copia del verbale di giuramento** in caso di prima nomina, **o di immissione nelle funzioni**, per incarichi successivi, del singolo componente, unitamente alla dichiarazione della assenza di cause di incompatibilità.

VI - Commissione del patrocinio a spese dello Stato

Ove non già adempiuto entro il primo semestre 2023, si rammenta che:

- 1) Ai sensi dall'art. 138 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, presso ogni Corte di giustizia tributaria è costituita una Commissione del patrocinio a spese dello Stato composta da un Presidente di Sezione, che la presiede, da un giudice tributario designato dal Presidente della Corte di giustizia tributaria, nonché da tre iscritti negli albi o elenchi di cui all'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, designati al principio di ogni anno a turno da ciascun ordine professionale del capoluogo in cui ha sede la Corte di giustizia tributaria e dalla Direzione Regionale delle Entrate. Per ciascun componente è designato anche un membro supplente.
- 2) Alla composizione della Commissione provvede, all'inizio di ogni anno e con vigenza sino al 31 dicembre del medesimo, il Presidente, **previo interpello tra tutti i componenti della stessa Corte di giustizia tributaria o d'ufficio**, in mancanza di disponibilità. Nel primo caso, laddove le disponibilità siano superiori ai posti messi a concorso, la preferenza verrà accordata al Presidente di Sezione, vice Presidente o giudice tributario avente maggiore anzianità di servizio e, a parità, maggior età anagrafica. Nel secondo (assenza di disponibilità), per l'individuazione del Presidente di Sezione, vice Presidente o di giudice tributario **per l'applicazione d'Ufficio** si terrà conto, nell'ordine, **della minore anzianità di servizio e, a parità, della minore età anagrafica**; in ogni caso, verrà data preferenza al giudice tributario che non sia stato sanzionato disciplinarmente nel quinquennio e/o non sia stato diffidato al deposito delle sentenze perché in ritardo. **In entrambi i casi dovrà essere osservata la rotazione annuale.**
- 3) Al Presidente e ai componenti non spetta alcun compenso.
- 4) Un funzionario dell'Ufficio di segreteria della Corte di giustizia tributaria eserciterà le funzioni di segretario.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

5) Il provvedimento concernente la composizione della Commissione – comprensivo dei nominativi degli iscritti agli albi o elenchi di cui al richiamato art. 12 - sarà trasmesso al Consiglio di Presidenza unitamente al decreto organizzativo delle sezioni dell'anno cui si riferisce. In occasione della trasmissione il Presidente della Corte di giustizia tributaria provvederà anche, per i provvedimenti disciplinari che il Consiglio riterrà di adottare, a segnalare i nominativi dei componenti che avessero rifiutato di far parte della Commissione del patrocinio a spese dello Stato, nel caso in cui fosse risultato necessario provvedere d'ufficio alla composizione della stessa.

I Presidenti delle Corti di Giustizia Tributaria comunicheranno, senza ritardo, la presente Risoluzione consegnandone copia ai Direttori delle Segreterie delle Corti di giustizia tributaria ed a tutti i componenti, i quali sottoscriveranno apposita nota per ricevuta.

Si pubblichino sul sito istituzionale del Consiglio di Presidenza.

Si comunichi:

- Al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'Economia e Finanze, si sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 545/92;
- Al Direttore della Direzione della giustizia tributaria;
- Ai Presidenti delle Corti di giustizia tributaria.

IL PRESIDENTE
Firmatario1